

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

INTERCENTER

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 285 del 20/05/2021 BOLOGNA

Proposta: DIC/2021/290 del 20/05/2021

Struttura proponente: SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE
INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI
TELEMATICI

Oggetto: RETTIFICA E PROROGA DEI TERMINI - PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI LAVA-NOLEGGIO A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E L'IRST DI
MELDOLA

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE

Firmatario: ORTENSINA GUIDI in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del
procedimento:** Felicia Ilgrande

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

VISTA

- la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'Informazione" e ss.mm.ii;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2163/2004 "Approvazione di norme organizzative relative all'avvio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004, come modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014";
- n. 285 del 01/03/2021 "Assunzione di un dirigente ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii. per il conferimento di incarico di direttore dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici - Intercent-ER", con la quale si dispone l'assunzione del dott. Adriano Leli con l'incarico di Direttore Intercent-ER;
- n. 1059/2018 e n. 1936/2018 e s.m. con le quali sono stati approvati gli incarichi dirigenziali di Intercent-ER;

Vista la determinazione n. 3096/2021 del Direttore generale Cura della Persona, Salute e Welfare avente ad oggetto il recepimento masterplan 2021-2022;

Viste inoltre le seguenti determinazioni del Direttore di Intercent-ER:

- n. 140/2009 recante "Definizione delle funzioni organizzative nell'ambito dell'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER" e ss.mm.ii.;
- n. 265/2016 recante "Modifiche al Regolamento di Organizzazione di Intercent-ER", approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016, come modificata

dalla determinazione n. 410/2017, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 29/2018;

- n. 410/2017 recante "Recepimento degli artt. 5, 7, e 12 della delibera di giunta regionale n. 468/2017 e modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-ER" e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e ss.mm.ii., pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;
- il Regolamento regionale n.6 dell'8 novembre 2019 recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'articolo 113 del Decreto legislativo n.50 del 2016";
- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111/2021 avente ad oggetto "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023";

Premesso che:

- con determinazione n. 189 del 31/03/2021, Intercent-ER ha indetto la "Procedura aperta per l'affidamento dei servizi integrati di lava-noleggio a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL della Romagna e l'IRST di Meldola", che confluirà nella stipulazione di una Convenzione quadro, ai sensi dell'art. 21 della precitata Legge regionale 24 maggio 2004 n. 11;
- l'entità complessiva dell'appalto è determinata in un importo complessivo massimo spendibile di Euro

66.305.040,00 IVA esclusa, di cui: importo a base di gara euro 55.233.200,00, oneri per la sicurezza Euro 25.200,00 e eventuale opzione art. 106 comma 11 Euro 11.046.640,00;

- la Convenzione che verrà stipulata a seguito della procedura di gara avrà durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi, fermo restando l'importo massimo spendibile, pari al valore a base di gara, eventualmente incrementato di un quinto ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
- dalla Convenzione di cui sopra scaturiranno singoli Ordinalivi di Fornitura valevoli 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di avvio dell'appalto, da intendersi come la data di presa in carico del servizio da parte del Fornitore aggiudicatario, già stimato nell'Atto di regolamentazione di cui al Capitolato tecnico e fatto risultare da apposito verbale inter-partes;

Considerato che, a seguito della pubblicazione del bando di gara nelle forme previste dalla legge, più operatori economici hanno richiesto di posticipare i termini per la scadenza del bando, in seguito alla difficoltà riscontrata nel reperire, entro i termini utili, i capi da campionare ed ottenere i rapporti di prova presso laboratori accreditati, al fine di comprovare i requisiti di conformità ai CAM di cui al DM 11/01/2017 richiesti nella documentazione di gara per tutti i capi confezionati e di biancheria piana e quindi anche per quelli oggetto di campionatura;

Tenuto conto altresì delle diverse richieste di proroga dei termini di scadenza del bando di gara, per l'elaborazione di una proposta progettuale di qualità e coerente con l'articolazione strutturale e logistica dei luoghi;

Ritenuto, di corrispondere alla richiesta di proroga, anche alla luce delle risposte fornite in sede di chiarimenti, che offrono ulteriori elementi di valutazione ai fini della formulazione delle offerte tecniche ed economiche, per tal via contemperando le esigenze delle Aziende sanitarie interessate di usufruire del servizio almeno a partire da

aprile 2022, con quelle del mercato a partecipare alla gara e a presentare un'offerta seria e fattibile;

Preso atto altresì dell'opportunità di apportare una modifica l'Allegato 5.13 "Sostenibilità ambientale", al fine di rendere più chiare le modalità di verifica richieste dall'Allegato 3 del Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 per i punti 4.1.2 "Restrizioni di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito"; 4.1.4 Capi di abbigliamento "complessi" (quali divise, giacconi e assimilati): design per il riutilizzo. Biancheria da letto, da tavola e assimilati: riutilizzabilità; 4.1.5 "Durabilità e caratteristiche tecniche" dei Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili, in perfetta corrispondenza con il medesimo Allegato 3 del Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017;

Stabilito quindi di:

- modificare come sopra detto l'Allegato 5.13 "Sostenibilità ambientale" dando atto che tale documento prevarrà sulle risposte ai quesiti pubblicati e afferenti alla comprova del rispetto delle specifiche tecniche, dei prodotti tessili forniti, per quanto concerne i punti 4.1.2, 4.1.4 e 4.1.5 del DM 11/01/2017;
- prorogare il termine di scadenza del bando di gara al 28/06/2021 ore 16.00, la data della prima seduta pubblica virtuale di esame della documentazione amministrativa al 30/06/2021 ore 10.00 mentre restano confermate tutte le restanti date previste dal bando;

Dato atto che la presente rettifica sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul sito internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> e dello stesso sarà data notizia sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici e con avviso pubblicato su quattro quotidiani di cui due a carattere nazionale e due a particolare diffusione nella Regione, secondo quanto previsto dagli articoli 72 e 73 del precitato D. Lgs. 50/2016;

Confermato, sotto ogni altro profilo, il contenuto della restante documentazione di gara, già approvata con determinazione dirigenziale n. 189 del 31.03.2021;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

1. modificare come sopra detto l'Allegato 5.13 "Sostenibilità ambientale" dando atto che tale documento prevarrà sulle risposte ai quesiti pubblicati e afferenti alla comprova del rispetto delle specifiche tecniche, dei prodotti tessili forniti, per quanto concerne i punti 4.1.2, 4.1.4 e 4.1.5 del DM 11/01/2017;
2. prorogare il termine di scadenza del bando di gara al 28/06/2021 ore 16.00, la data della prima seduta pubblica virtuale di esame della documentazione amministrativa al 30/06/2021 ore 10.00 mentre restano confermate tutte le restanti date previste dal bando di gara;
3. di confermare, sotto ogni altro profilo, il contenuto di tutti i restanti documenti di gara, approvati con la determinazione n. 189 del 31/03/2021;
4. di precisare che la presente rettifica sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia (G.U.R.I.), sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BUR) e sul sito internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> e che dello stesso sarà data notizia sul sito informatico

dell'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici e con avviso pubblicato su quattro quotidiani di cui due a carattere nazionale e due a particolare diffusione nella Regione, secondo quanto previsto dagli articoli 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016;

5. di dare atto che le spese necessarie per la pubblicazione della rettifica al bando di gara e del suo estratto saranno sostenute con fondi provenienti dal Bilancio Regionale;
6. di dare atto che la rettifica del bando di gara ed il testo integrale dell'Allegato 5.13 al disciplinare di gara sarà consultabile sul sito Web: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>;
7. di confermare, quale Responsabile del procedimento per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, Felicia Ilgrande;
8. di disporre inoltre la pubblicazione del presente atto come previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Ortensina Guidi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
AVVISO RELATIVO A INFORMAZIONI COMPLEMENTARI, INFORMAZIONI SU
PROCEDURE INCOMPLETE O RETTIFICHE

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

I.1) INTERCENT-ER – Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna – Via dei Mille n. 21 – 40121 Bologna – Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>;

Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1;

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO:

II.1.1) **Denominazione dell'appalto:** Procedura aperta per l'affidamento dei servizi integrati di lava-noleggio a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL della Romagna e l'IRST di Meldola

SEZIONE IV PROCEDURA

IV.2.2) Proroga termine ricezione offerte: a rettifica del Bando di gara pubblicato sulla GURI N. 40 del 09/04/2021 relativo alla procedura di cui al punto II.1.1), si prorogano i termini come di seguito indicato: al punto **IV.2.2)** Termine per il ricevimento delle offerte: 03/06/2021 16:00 viene così rettificato: 28/06/2021 ore 16.00; al punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica Virtuale, data 10/06/2021 ore 10.00 Luogo: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna viene così rettificato: Seduta Pubblica Virtuale, data 30/06/2021 ore 10.00 Luogo: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna.

VI.3) Informazioni complementari: Determina dirigenziale n. xxx del xx/xx/2021; Modificato allegato 5.13

VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: xx/xx/2021.

Il Direttore dell'Agenzia Intercent-ER

Dott. Adriano Leli

MODELLO ESTRATTO PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI

a) Modello estratto gara telematica

**AGENZIA INTERCENT-ER
REGIONE EMILIA ROMAGNA
ESTRATTO BANDO DI GARA**

Ente Appaltante: Intercent-ER - Via Dei Mille n. 21, 40121 Bologna - Tel. 051 5273082 - Fax 051 5273084 - E-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it - Pec:

intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it - Sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>

Oggetto della gara: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi integrati di lava-noleggio a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL della Romagna e l'IRST di Meldola **Rettifica documentazione di gara:** Modificato Allegato 5.13. **Proroga presentazione offerte:** ore 16:00 del 28/06/2021 **Bando integrale e documentazione di gara:** <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> - sezione "Bandi e Avvisi" **Data di invio del bando alla GUUE:** XX/05/2021

Il Direttore
(Dott. Adriano Leli)



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI LAVANOLEGGIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E L’IRST DI MELDOLA

**ALLEGATO 5.13
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**

Servizi integrati di lava-noleggio a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL della Romagna e l'IRST di Meldola

Al fine di ridurre gli impatti ambientali connessi al servizio oggetto, il fornitore dovrà attenersi a quanto di seguito riportato.

1. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI (CAM PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI DM 11 GENNAIO 2017

I prodotti tessili noleggiati nel presente appalto, oltre a rispettare i requisiti previsti in Capitolato e negli appositi allegati, devono essere conformi alle specifiche tecniche previste nei Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili, di cui all'Allegato 3 del Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 di adozione dei "Criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili (aggiornamento dei CAM per l'acquisto di prodotti tessili, Allegato 1 del DM 22 febbraio 2011)".

Nello specifico i prodotti tessili noleggiati devono essere conformi ai seguenti punti:

4.1.2 "Restrizioni di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito";

4.1.4 Capi di abbigliamento "complessi" (quali divise, giacconi e assimilati): design per il riutilizzo. Biancheria da letto, da tavola e assimilati: riutilizzabilità;

4.1.5 "Durabilità e caratteristiche tecniche" dei Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili;

Gli indumenti devono essere progettati in modo da facilitare l'allungamento della loro vita utile, avendo riguardo a forma, design, colori e stampe e altra componentistica.

A tal fine il fornitore potrà effettuare le operazioni di riparazione e cucitura; la sostituzione di componenti rotti, persi, mal funzionanti; la sostituzione di pannelli di tessuto eventualmente lacerati o lisi; il ritrattamento e il ricondizionamento, inclusa l'impermeabilizzazione, dei rivestimenti funzionali; la nuova tintura/stampa.

Le misure volte ad allungare la vita dei tessili oggetto del servizio (massimizzazione del riuso e del riciclo) saranno quelle dichiarate in sede di gara dal fornitore.

In fase di avvio dell'appalto il fornitore dovrà inserire sul proprio sistema operativo, messo a disposizione dell'Azienda Sanitaria, la documentazione a comprova dei punti 4.1.2, 4.1.4 e 4.1.5 secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del DM 11/01/2017;

2. MATERASSI E GUANCIALI

I Materassi oltre quanto previsto in capitolato devono avere imbottitura in poliuretano espanso flessibile a cellule aperte.

I materassi e i guanciali specialistici, inoltre, se composti da più elementi, ad esempio ad incastro geometrico, sono realizzati senza l'utilizzo di colle e sono progettati per facilitare lo smontaggio, il

Servizi integrati di lava-noleggjo a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL della Romagna e l'IRST di Meldola

recupero e la riparazione o sostituzione dei diversi materiali componenti. I materassi offerti devono altresì essere facilmente disassemblabili affinché le parti usurate possano essere facilmente riparate e sostituite e i componenti costituiti da materiali diversi riciclati al termine della loro vita utile.

In fase di avvio dell' appalto il fornitore dovrà inserire sul proprio sistema operativo, messo a disposizione dell'Azienda Sanitaria, oltre che le certificazioni richieste le schede tecniche dei prodotti e le indicazioni per l'uso e la manutenzione con le istruzioni di smontaggio dei materassi e dei guanciali specialistici realizzati da più elementi e ad incastro geometrico per il disassemblaggio e per la sostituzione delle parti usurate.

3. DETERGENTI E “SISTEMI A PIÙ COMPONENTI” PER IL LAVAGGIO INDUSTRIALE DEI TESSILI DM 9/12/2020 (CAM LAVANOLO)

Gli articoli dovranno essere lavati utilizzando prodotti che non diano luogo a problematiche dermatologiche ed allergologiche per i dipendenti e gli utenti dell'Azienda sanitaria, nonché a problematiche ambientali delle fasi del processo di lavaggio.

Gli articoli del servizio affidato devono essere trattati, fatte salve indicazioni specifiche da parte delle autorità nazionali competenti legate ad emergenze epidemiologiche, con prodotti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di un'equivalente etichetta ambientale di cui alla UNI EN ISO 14024 o con detersivi e sostanze chimiche conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al punto D del CAM Lavanolo (D.M. Ambiente 9 dicembre 2020, G.U. n.2 del 04/01/2021), muniti di rapporti di prova rilasciati da un laboratorio operante nel settore chimico sulle matrici di riferimento, accreditato UNI EN ISO/IEC 17025, e qui di seguito si riportano:

D) CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI E SISTEMI A PIU' COMPONENTI PER IL LAVAGGIO INDUSTRIALE DEI TESSILI E ASSIMILATI

I detersivi devono essere conformi al Regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detersivi e, se non in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali di cui alla UNI EN ISO 14024, devono essere, così come le sostanze chimiche utilizzate nei “sistemi a più componenti”, conformi ai seguenti criteri ambientali minimi:

1) Biodegradabilità dei tensioattivi

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel detersivo devono essere rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche.

Tutte le sostanze tensioattive classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 (H400) o tossicità cronica categoria 3 (H412), ai sensi del

Regolamento (CE) 1272/2008 devono essere anche biodegradabili in condizioni anaerobiche.

Metodi di prova: per la degradabilità dei tensioattivi si fa riferimento all'ultima versione dell'elenco DID della Decisione (UE) 2017/1219 della Commissione del 23 giugno 2017¹.

La parte A dell'elenco DID²³ sopra indicato specifica se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni aerobiche (sono rapidamente biodegradabili i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna relativa alla biodegradabilità aerobica figura la lettera «R»). Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità aerobica.

I test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nel Regolamento (CE) 1272/2008¹³.

La parte A dell'elenco DID indica anche se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni anaerobiche (sono biodegradabili in condizioni anaerobiche i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna sulla biodegradabilità anaerobica figura la lettera «Y»).

Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità anaerobica; i test di prova da utilizzare per tale valutazione sono EN ISO 11734, OCSE 311, ECETOC n.28 (giugno 1988) o metodi equivalenti.

2) Sostanze e miscele non ammesse o limitate

a) Sostanze specifiche non ammesse e soggette a restrizione

- Sostanze specifiche non ammesse

Il prodotto non deve contenere le sostanze di seguito elencate, a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010% in peso nella formulazione finale:

¹ <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>;

² <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/DID%20List%20PART%20A%202016%20FINAL.pdf>

³ Si considerano le prove di cui al Regolamento 440/2008 C.4 Determinazioni della pronta (ready) biodegradabilità.

alchil-fenol-etossilati (APEO) e altri derivati alchil fenolici
EDTA (acido etilen-diammino-tetracetico) ed i suoi Sali
muschi azotati e muschi policiclici
Rodamina B
3-iodio-2-propinil butilcarbammato
Formaldeide ed i rilasciatori di formaldeide ⁴ (e.g. 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diolo, 5-bromo-5-nitro-1,3-diossano, sodio idrossil metil glicinato, diazolinidil urea) ad eccezione di impurità di formaldeide nei tensioattivi polialcossici in concentrazioni non superiori allo 0,01% p/p nelle sostanze addizionate
Glutaraldeide
Atranolo
Cloroatranolo
Acido –dietilentiaramminopentacetico (DTPA)
idrossiisoesil-3-ciclo-esene carbossialdeide (HICC)
alchilati perfluorati
Triclosano
Sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili
Composti clorurati reattivi
Microplastiche*
Nanoargento

*Microplastiche: sistemi di incapsulamento di fragranze a base di polimeri, o altre particelle polimeriche sintetiche insolubili, anche se biodegradabili.

- Sostanze soggette a restrizione

Le sostanze sotto elencate non devono essere incluse nel prodotto al di sopra delle concentrazioni di seguito riportate:

- 2-metil-2H-isotiazol-3-one: 0,0050% p/p 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one: 0,0050% p/p
- 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one/2-metil-4-isotiazolin-3-one: 0,0015% p/p

La quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo "P" complessivo, da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo come fosfati e fosfonati) ammessa nel prodotto è riportata di seguito: 1,50 g/kg di bucato.

b) Sostanze e miscele pericolose

Prodotto finale: il prodotto non deve essere classificato né etichettato a tossicità acuta, a tossicità specifica per organi bersaglio, sensibilizzante respiratorio o cutaneo,

⁴ <https://echa.europa.eu/it/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e182439477>

cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione o pericoloso per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP - Classification, labelling and packaging) e dell'elenco della tabella A, con le seguenti eccezioni:

I prodotti finali che contengono acido peracetico e perossido di idrogeno usati come agenti sbiancanti possono essere classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico (tossicità cronica categoria 1 (H410), tossicità cronica categoria 2 (H411) o tossicità cronica categoria 3 (H412), se la classificazione ed etichettatura sono determinate dalla presenza di queste sostanze.

Sostanze utilizzate: il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoparticelle) in concentrazione uguale o superiore allo 0,010% p/p nel prodotto finale, che rispondano ai criteri per la classificazione come tossiche, sensibilizzanti per le vie respiratorie e cutanee, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, pericolose per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 e dell'elenco della tabella A ¹⁵.

Se più rigorosi prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'art.10 del Regolamento (CE) n.1272/2008.

Tabella A elenco delle indicazioni di pericolo

H300 Letale se ingerito
H301 Tossico se ingerito
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H310 Letale a contatto con la pelle
H311 Tossico a contatto con la pelle
H330 Letale se inalato
H331 Tossico se inalato
H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H350i Può provocare il cancro se inalato
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H360F Può nuocere alla fertilità
H360D Può nuocere al feto
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
H361d Sospettato di nuocere al feto
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione

¹⁵ Se più restrittivi, prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico
EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico
EUH070 Tossico per contatto oculare
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
H420 Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera

Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate da quanto previsto alla lettera b)

Servizi integrati di lava-noleggjo a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL della Romagna e l'IRST di Meldola

Tensioattivi	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Enzimi**	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
Subtilisina	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici H411 Tossico per gli organismi acquatici con gli effetti di lunga durata
NTA come impurità in MGDA and GLDA***	H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
Agenti sbiancanti: acido peracetico/perossido di idrogeno	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Agente sbiancante: acido Iftalimido-perossi-esanoico (PAP)	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Ipoclorito di sodio, sulla base di specifica indicazione del Ministero della Salute e/o dell'ISS legata a particolari esigenze epidemiologiche o laddove richiesto nei capitolati d'appalto o dai responsabili dell'igiene nel caso di DPI o DM usati nel settore sanitario	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

**** Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nelle miscele**

*****In concentrazioni inferiori all'0,2% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10%.**

Il prodotto finale non deve contenere le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, né le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero le sostanze identificate come estremamente problematiche (SVHC, tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp⁵).

⁵ Si considerano le sostanze incluse nella *Candidate list* pubblicata sul sito dell'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche-ECHA alla data del bando di gara.

3) Sostanze biocide nei detergenti: conservanti

Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto non devono essere bioaccumulabili. Il detergente può contenere conservanti solo a condizione che questi ultimi abbiano un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF), determinato per via sperimentale, < 100. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il valore BCF più alto misurato.

4) Fragranze e coloranti

Tutte le sostanze aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e utilizzate conformemente al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA, Associazione internazionale dei produttori di profumi)⁶. Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l'uso limitato e i criteri di purezza specificati per le sostanze.

Le sostanze coloranti non devono essere bioaccumulabili. Una sostanza colorante non è considerata bioaccumulabile con valori di BCF <100 o log Pow <3. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il BCF più alto misurato.

5) Enzimi

Sono ammessi solo enzimi incapsulati (in forma solida) e liquidi in sospensione.

6) Requisiti dell'imballaggio

Il prodotto deve essere erogabile con travaso in serbatoi fissi presso l'impianto di lavanderia, e/o deve avere imballaggi con plastica riciclata almeno al 30%, con vuoto a rendere al produttore del detergente, per il relativo riutilizzo da parte del fabbricante del detergente medesimo.

Il sistema del ritiro dell'imballaggio per il relativo riutilizzo da parte del fabbricante del detergente, deve essere dimostrato attraverso una dichiarazione del produttore del detergente, resa ai sensi del DPR n.445/2000, in cui sia descritta la logistica, sia indicata la sede dello stabilimento in cui avviene il riutilizzo degli imballaggi resi e siano allegate idonee immagini fotografiche dello stesso.

⁶ Pubblicato sul sito web dell'IFRA: <http://ifraorg.org>

Gli imballaggi, se presenti, devono essere progettati in modo da agevolare un riciclaggio efficace, pertanto l'etichetta, la chiusura ed i rivestimenti non possono contenere i componenti indicati nella tabella seguente:

elemento dell'imballaggio	Materiali e componenti esclusi
Etichetta, anche termoretraibile	<ul style="list-style-type: none"> - Etichetta in PS in combinazione con un contenitore in PET, PP o HDPE - Etichetta in PVC in combinazione con un contenitore in PET, PP o HDPE - Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità $>1\text{g/cm}^3$ usate con un contenitore in PET - Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità $<1\text{g/cm}^3$ usate con un contenitore in PP o HDPE - Etichette anche termoretraibili metallizzate o saldate al corpo dell'imballaggio (etichetta incorporata durante lo stampaggio)
Chiusura	<ul style="list-style-type: none"> - Chiusura in PS abbinata ad un contenitore in PET, PP o HDPE - Chiusura in PVC in combinazione con un contenitore in PET, PP o HDPE - Chiusure in PETG e/o in materiale di chiusura con densità superiore $> 1 \text{ g/cm}^3$ in combinazione con un contenitore in PET - Chiusure in metallo, vetro o EVA non facilmente separabili dall'imballaggio - Chiusure in silicone. Sono esentate le chiusure in silicone aventi densità $< 1 \text{ g/cm}^3$ in combinazione con un imballaggio in PET e chiusure in silicone aventi densità $> 1 \text{ g/cm}^3$ in combinazione con un imballaggio in HDPE o PP. - Stagnole e sigilli metallici che restano fissati all'imballaggio o sulla chiusura dopo l'apertura del prodotto
Rivestimenti	<ul style="list-style-type: none"> - Poliammide, poliolefine funzionali, barriere metallizzate e per la luce

(*) EVA — Etilene vinilacetato, HDPE — Polietilene ad alta densità, PET — Polietilene tereftalato, PETG — Polietilene tereftalato glicol-modificato, PP — Polipropilene, PS — Polistirene, PVC — Polivinilcloruro

7) Sistemi di dosaggio automatico

I detergenti ed i sistemi a più componenti devono avere dei sistemi di dosaggio o di diluizione automatici, o comunque tali da evitare che la diluizione o il dosaggio sia condotto in maniera arbitraria dagli utilizzatori.

8) Idoneità all'uso

Il detergente deve essere efficace nel dosaggio raccomandato dal produttore. Il prodotto deve pertanto essere sottoposto, una volta diluito in base all'indice di diluizione dichiarato dal fabbricante per l'utilizzo, ai medesimi test prestazionali pertinenti previsti per il rilascio della licenza del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), indicati nel Manuale d'uso <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>.

9) Criteri ambientali minimi dei detergenti e dei "sistemi a più componenti": verifiche di conformità

La conformità dei detergenti e delle altre miscele acquistate per essere utilizzate nel servizio deve essere dimostrata con rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025, nel caso siano privi di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. La conformità dovrà essere dimostrata ad avvio appalto

Detti laboratori devono eseguire le prove prestazionali e, per quanto riguarda le verifiche sulle caratteristiche ambientali, specifiche verifiche sulla base:

- del controllo documentale effettuato sulle Schede di Sati di Sicurezza (SDS) degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulla SDS del prodotto stesso;
- di altre informazioni da acquisire dai produttori;
- delle prove analitiche per verificare l'assenza di determinate sostanze nei detergenti e nelle eventuali altre miscele acquistate per essere utilizzate nel servizio.

Tali sostanze possono essere una o più di quelle specificatamente individuate nell'elenco sub D, lett. a) specifiche tecniche, punto 2 lett. a) (esempio: atranolo, EDTA, sostanze alchilate perfluorate etc.) o delle altre genericamente individuate in base alle indicazioni di pericolo previste dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate in Tabella A che possono trovare impiego nelle formulazioni detergenti o una

o più delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC), quali ad esempio: acido borico (CAS:10043-35-3), diisodio tetraborato (CAS:1330-43-4), 1-metil-2-pirrolidone (CAS:872-50-4), 2-metossietanolo (CAS:109-86-4), 2-etossietanolo (CAS:110-80-5), che trovano impiego nei prodotti detergenti e nei "sistemi a più componenti".

In particolare, in riferimento alle SVHC, le SDS devono attestare l'assenza delle sostanze incluse in Candidate List, nonché le informazioni relative al bioaccumulo (BCF e/o logPow) per le sostanze conservanti e coloranti eventualmente presenti nelle formulazioni.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, potrà far prelevare un campione dei detergenti utilizzati e far eseguire le prove analitiche per verificare l'assenza di determinate sostanze, sopra richiamate.

Per i prodotti non erogabili con travaso, deve essere fornita prova del suo effettivo riutilizzo da parte dello stesso, oppure deve essere indicato il contenuto di riciclato nell'imballaggio, che deve essere almeno pari al 30% in peso dell'imballaggio stesso. La dimostrazione del contenuto di riciclato degli imballaggi primari, avviene per mezzo di una certificazione *ad hoc* quale Remade in Italy, Plastica Seconda Vita o equivalenti.